

Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica, ai sensi della Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. "Decreto Caivano"

Prevede un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.

Principali punti

1. **Mancato adempimento per iscrizione a scuola: il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico (r.o.d.i.)** che non abbia iscritto il minore all'inizio dell'anno scolastico, e che, ammonito dal Sindaco ai sensi dell'art. 114, comma 1, del D. Lgs. 297/1994, non prova di procurare in altro modo l'istruzione del minore, non giustifica la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione con motivi di salute o altro grave impedimento o non presenta il minore a scuola entro una settimana, **è punito con la reclusione fino a due anni.**
2. **Elusione dell'obbligo:** il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione (r.o.d.i.) che, ammonito dal Sindaco ai sensi del medesimo art. 114, comma 4, del D. Lgs. 297/1994, per assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo d'istruzione, ovvero alunno assente per un totale di 15 giorni, anche non continuativi, in tre mesi, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore, non giustifica l'assenza del minore con motivi di salute o altro grave impedimento o non presenta il minore a scuola entro una settimana. La mancata frequenza di un quarto del monte ore annuale personalizzato costituisce elusione **è punito con la reclusione fino a un anno.**
3. **Frequenza irregolare** l' alunno si assenta per 7 giorni anche non consecutivi in un mese, intervento dell'OPT e de DS che convoca il R.O.D.I. per tentare di riportare il minore a scuola o riorientamento
4. **all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis.** Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo.
5. **Violazione dell'obbligo di istruzione:** in caso di violazione dell'obbligo di istruzione, il Sindaco procede secondo le disposizioni dell'art. 331 del codice di procedura penale (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario).

Supporto dell'USR Sicilia: La struttura costituita dall'USR Sicilia per il contrasto delle fenomenologie della dispersione scolastica [osservatori di Area sulla dispersione scolastica, a cui fanno capo gli operatori psicopedagogici territoriali (OPT)], svolge un ruolo decisivo sia nelle fasi di prevenzione del fenomeno, che in quelle eventuali previste dal c.d. Decreto Caivano. Sarà cura degli OPT, monitorare e prevenire situazioni a rischio di dispersione scolastica di quegli studenti che per motivi diversi (disagio, comportamenti conflittuali all'interno delle classi, poca partecipazione alle attività di studio, frequenza irregolare, etc.) si allontanano dal circuito scolastico. In questa ottica, al fine di intercettare precocemente

i comportamenti a rischio di dispersione scolastica degli studenti, gli OPT, intervengono su comunicazione del Dirigente scolastico a supporto di quest'ultimo, nelle diverse fasi previste dal c.d. Decreto Caivano.

Deroghe:

Nella seduta del Collegio docenti del 29/10/2025 con delibera n. 6 sono state decretate le seguenti motivate deroghe alle assenze e la deroga è prevista per:

- Gravi problemi di salute: assenze per malattia adeguatamente documentate;
- Gravi problemi familiari: gravi lutti, gravi malattie, trasferimenti del nucleo familiare, separazioni;
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale o residente in Paesi stranieri ;
- Assenze per piani terapeutici documentati;
- Iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da scuole di Paesi stranieri. La fruizione della deroga è subordinata a:
 - Documentazione a cura dei genitori: certificazione medica + dichiarazione personale
 - Documentazione del Consiglio di Classe: computo delle assenze e andamento di esse che dimostra la progressiva riduzione, segnalazione all'Operatore Psicopedagogico, convocazione formale dei genitori.
- Le assenze sono conteggiate in ore (nelle ore di assenza vengono calcolate anche quelle di entrata posticipata e uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico)
- Vengono considerate come presenze le assenze che rientrano nella casistica: "alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura" (sezioni ospedaliere e istruzione domiciliare)
- Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.

Ai fini della validità degli anni scolastici – compreso l'ultimo anno di corso – per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.